

Mario Barbuto – *“Durata ragionevole del processo: obiettivo primario nei programmi organizzativi.”*

Una parte rilevante del “programma annuale” previsto dal d.lgs n. 240/2006 vigente (anche dalla futura riforma Mastella) deve essere dedicata all’individuazione della “priorità” ovvero dei “risultati ipotizzati”. La norma altro non è che la strategia aziendalistica della individuazione degli “obiettivi”, da conseguire in tempi brevi o medio-lunghi.

Nella strategia di un ufficio giudiziario l’obiettivo primario è la “durata ragionevole dei processi”, diventato un principio costituzionale (art. 111 Cost, nuovo testo), oltre che valore che condiziona la competitività economica del nostro Paese negli scenari comunitari e internazionali.

E’ un valore presente nell’art. 6.1 “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo” del 1950, codificato dalla “legge Pinto” n. 89/2001, sia pure con finalità punitive in caso di violazione; valore in corso di codificazione in forma programmatica nel testo dell’art. 152-bis disp. att. C.P.C. del ddl Mastella n. 1524 A-S del 2007 (“Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità”).

La relazione riguarda l’esperienza torinese: “Programma Strasburgo” varato nel 2001 e divenuto, nel 2006, di natura permanente.